



TRIBUNALE DI UDINE

2^a sezione civile

Il Tribunale di Udine, composto dai sigg.ri magistrati:

dott. Francesco Venier	Presidente
dott. Andrea Zuliani	Giudice rel.
dott. Gianmarco Calienno	Giudice

riunito in Camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

letto il ricorso ex art. 160 legge fall., depositato in data 15/9/2020 dalla **“D’ARCANO SERGIO S.R.L.”**, con sede in Coseano, via dell’Industria, n° 36, in persona dell’amministratore unico, Sergio D’Arcano, con l’avvocato Guglielmo Giubergia, con il quale è stata richiesta a norma del comma 6° dell’art. 161 legge fall., la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo con riserva di presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2° e 3° dell’art. 161 legge fall.;

visti il proprio provvedimento interlocutorio depositato in data 17/9/2020 e la successiva integrazione documentale prodotta in cancelleria in data 18/9/2020 e in data odierna;

considerato che dai bilanci degli ultimi esercizi e da quanto esposto in ricorso risultano sussistenti le condizioni di ammissibilità desumibili dagli artt. 1, 160, 161 e 163 legge fall., giacché:

a) la ricorrente è certamente imprenditore commerciale e non risulta la sussistenza delle condizioni di esenzione dal fallimento previste dall’art. 1, comma



2°, legge fall.;

b) la ricorrente assume di versare in stato di crisi, concetto nel quale in ogni caso è ricompreso – ai sensi dell’art. 160, comma 3°, legge fall. – anche lo stato di insolvenza;

c) il ricorso è corredato dal deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e dell’elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti, unica documentazione di cui è necessario il deposito nella prima fase;

ritenuto che, verificati i presupposti di cui ai precedenti punti a), b) e c), il termine richiesto dall’imprenditore per il deposito del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell’art. 161 deve essere concesso dal Tribunale (salvo solo il caso di palese abuso dello strumento processuale cge, allo stato, non si ravvisa), essendo rimesso al giudizio del Tribunale l’esame in ordine alla sussistenza di “giustificati motivi” solo in ipotesi di richiesta di proroga del termine concesso;

rilevato che la ricorrente non risulta avere proposto analoga domanda con riserva nel biennio precedente;

preso atto che viene richiesto il termine di 60 giorni e che non vengono indicate specifiche esigenze che giustifichino la concessione di un termine più lungo (pur astrattamente possibile, ai sensi dell’art. 9, comma 5-ter, decreto legge n° 23 del 2020, convertito, con modificazioni, in legge n° 40 del 2020);

ritenuto che si ravvisa l’opportunità della nomina immediata del commissario giudiziale, secondo quanto previsto dal novellato comma 6° dell’art. 161 legge fall.;

visto l’art. 161, commi 6° e 10°, legge fall.;

P.Q.M.

fissa il termine del 16/11/2020 per la presentazione della proposta, del piano, della restante documentazione di cui ai commi 2° e 3° dell’art 161 legge fall. e comunque della documentazione resa necessaria dalla proposta che in concreto



verrà presentata;

nomina commissario giudiziale il dott. Karim FATHI, con studio in Gorizia, via IX Agosto, n° 11 (C.F. FTHKRM73D14Z224B);

dispone, ai sensi dell'art. 161, comma 8°, legge fall., che il legale rappresentante della ricorrente informi il Tribunale con periodicità mensile (e, quindi, la prima volta entro il 15/10/2020) in ordine alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, avvisando che in caso di violazione di tali obblighi, si applica l'art. 162, commi 2° e 3°, legge fall.;

delega sin d'ora il dott. Andrea Zuliani per la vigilanza sul rispetto degli obblighi informativi periodici, per eventuali audizioni della ricorrente e per riferire in camera di consiglio.

Così deciso in Udine nella camera di consiglio del 24/9/2020.

Il Presidente.

(dott. Francesco Venier)

